

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 85 di data 19.10.2017

OGGETTO: Proroga affidamento servizio asilo nido alla Cooperativa sociale “La Coccinella” fino al 31.08.2018. Modifica delibera. 67/2017 per rideterminazione impegno di spesa.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che con deliberazioni della Giunta dell'Unione dei Comuni n. 136 di data 21.08.2015, n. 23 di data 25.02.2016, n. 144 di data 25.08.2016 e n. 67 di data 31.08.2017, si prorogava per il periodo dal 01.09.2015 al 31.08.2018 l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale alla Cooperativa “La Coccinella” s.c.a.r.l., con sede in Cles (TN) viale De Gasperi n. 19, alle condizioni, con le modalità e con le clausole di cui al disciplinare approvato con deliberazione consiliare del comune di Sarnonico n. 24 del 11.05.2009 e alle medesime condizioni contrattuali vigenti.

Richiamata in particolare la delibera n. 67 di data 31.08.2017, con cui si prorogava, per il periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2018, l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale alla Cooperativa “La Coccinella” s.c.a.r.l., con sede in Cles e si impegnava la spesa massima come prevista dall'art. 27 “Corrispettivo” del disciplinare, e quantificata in complessivi Euro 342.860,76 IVA inclusa.

Dato atto che ai sensi dell'art. 27 del disciplinare “tale corrispettivo sarà determinato inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, tenendo conto della riduzione mensile pari ad euro 900,00 per ogni posto in meno qualora i bambini frequentanti l'asilo nido siano un numero inferiore a 25 (fino al limite minimo di 20 bambini) ovvero dell'incremento mensile pari ad euro 800,00 per ogni posto in più qualora i posti occupati siano in numero maggiore a 25 e fino al raggiungimento dei 32 posti”.

Precisato quindi che:

- il costo della gestione dipende dal numero di bambini iscritti nel mese;
- la capienza massima della struttura è di 32 bambini contemporaneamente;
- per agevolare i genitori turnisti è stata introdotta la possibilità di iscrivere i bambini in modo part time alternato, cioè con presenza alternata o solo mattutina o solo pomeridiana;
- il part time alternato consente di ricavare dei posti liberi alla mattina o al pomeriggio per cui può succedere di avere nel mese dei bambini iscritti in numero superiore a 32 pur rispettando il limite massimo di presenza contemporanea.

Rilevato che sulla base delle preiscrizioni finora effettuate, a partire dal mese di ottobre dovrebbe verificarsi proprio il caso di 33 iscritti e che pertanto l'impegno assunto con precedente deliberazione n. 67/2017 risulta insufficiente.

Ritenuto opportuno ricalcolare la spesa massima su un numero di 33 utenti iscritti nel mese e rideterminare l'impegno in Euro 356.237,40 Iva inclusa, per il periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2018 e di modificare in tal senso la propria precedente deliberazione n. 67/2017;

vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3 di data 07.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario - ai sensi dell'art. 81 comma 1 e comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;

acquisita l'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario espressa ai sensi dell'art. 19, comma 1 del T.U.LL.RR. Contabile e finanziario approvato con D.P.G.R 28.05.1999 N. 4/L.;

vista la deliberazione della giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 29 dd. 03.04.2017 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2017. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi";

visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 1 dd. 12.04.2017 di nomina del Responsabile del Servizio.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di modificare la propria precedente deliberazione n. 67/2017 e di rideterminare, per i motivi in premessa esposti, in complessivi Euro 356.237,40 IVA inclusa, l'impegno di spesa massima come prevista dall'art. 27 "Corrispettivo" del disciplinare, assunto con propria precedente deliberazione n. 67 di data 31.08.2017 per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale alla Cooperativa "La Coccinella" s.c.a.r.l., con sede in Cles (TN) viale De Gasperi n. 19, con la seguente imputazione:
 - per € 118.745,80 cap. 1360 - p.f. 1.03.02.15.010 m/p 12.01 del bilancio di previsione 2017;
 - per € 237.491,60 cap. 1360 - p.f. 1.03.02.15.010 m/p - 12.01 del bilancio di previsione 2018;
2. di impegnare la differenza di spesa derivante dalla rideterminazione nel seguente modo:
 - per € 4.458,88 cap. 1360 - p.f. 1.03.02.15.010 m/p 12.01 del bilancio di previsione 2017;
 - per € 8.953,76 cap. 1360 - p.f. 1.03.02.15.010 m/p - 12.01 del bilancio di previsione 2018;
3. di lasciare inalterato tutto quanto ulteriormente previsto con propria precedente deliberazione n. 67 di data 31.08.2017;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005, n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.